

Le nuove linee guida per i tirocini formativi e di orientamento

La Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 25 maggio 2017, ha sancito l'accordo sulle nuove "Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento" che sostituiscono le Linee guida approvate il 24 gennaio 2013 in attuazione della legge n. 92 del 2012 (c.d. legge Fornero). L'Accordo prevede che le Regioni e le Province autonome recepiscano quanto previsto nelle Linee guida entro il 25 novembre 2017.

Oggetto delle Linee guida sono i tirocini extracurriculari ovvero i tirocini – formativi, di orientamento, di inserimento o reinserimento lavorativo – che si svolgono al di fuori di un percorso formale di istruzione o formazione, anche universitaria, e che costituiscono una misura di politica attiva del lavoro finalizzata a creare un contatto tra il tirocinante e il mondo del lavoro, contribuendo all'arricchimento del suo bagaglio di conoscenze e competenze professionali.

.....

E' stato sottoscritto il nuovo accordo per la disciplina dei tirocini extracurriculari, con il quale si cerca di superare le problematiche riscontrate nell'utilizzo dello strumento.

Il testo ha aggiornato quello risalente 2013, modificandolo e arricchendolo di nuove previsioni volte a prevenire l'abuso dello strumento dei tirocini.

Qui di seguito Vi forniamo i punti principali della normativa.

Ambito

In premessa , si ricorda che le Linee guida riguardano i tirocini extracurriculari (formativi, di orientamento, di inserimento/reinserimento lavorativo) rivolti a:

- soggetti in stato di disoccupazione, compresi coloro che hanno completato i percorsi di istruzione secondaria superiore e terziaria;
- lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro; lavoratori a rischio di disoccupazione;
- soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;

- soggetti disabili e svantaggiati.

Le linee guida non riguardano, invece:

- i tirocini curriculari, anche nella modalità di tirocinio estivo, promossi da università, istituzioni scolastiche, centri di formazione professionale, ovvero tutte le fattispecie non soggette alle comunicazioni obbligatorie, in quanto esperienze previste all'interno di un percorso formale di istruzione o di formazione;
- i tirocini previsti per l'accesso alle professioni ordinistiche, nonché i periodi di pratica professionale;
- i tirocini transnazionali svolti all'estero o presso un ente sovranazionale;
- i tirocini per soggetti extracomunitari promossi all'interno delle quote di ingresso.

Le novità

Sinteticamente, le principali novità rispetto alle precedenti Linee guida riguardano:

- il superamento della suddivisione dei tirocini in tre distinte tipologie con differenti destinatari e differenti limiti massimi di durata;
- la previsione di una durata massima di 12 mesi per tutti i tirocini salvo per quelli rivolti alle persone disabili, per i quali viene confermata la durata massima di 24 mesi;
- l'introduzione di una durata minima del tirocinio pari a 2 mesi, nella generalità dei casi, a 1 mese per i tirocini stagionali e a 14 giorni per i tirocini che vedono coinvolti studenti durante il periodo estivo.
- Tra le novità, anche l'esclusione per tirocini che coinvolgano professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni.

Altra interessante novità concerne l'esplicita inclusione tra i possibili destinatari dei tirocini dei soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione e dei lavoratori a rischio di disoccupazione che, secondo la definizione dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2015, sono i lavoratori a cui è stato intimato il licenziamento, anche durante il periodo di preavviso.

Tale previsione è conforme ai più recenti orientamenti, secondo i quali le misure di politica attiva del lavoro non sono indirizzate esclusivamente ai disoccupati, ma possono riguardare anche persone già occupate che desiderano migliorare la loro posizione o semplicemente trovare un'altra occupazione.

Soggetti promotori

I tirocini possono essere promossi da parte:

- dei servizi per l'impiego e agenzie regionali per il lavoro;
- degli istituti di istruzione universitaria statali e non statali abilitati al rilascio di titoli accademici e dell'AFAM;
- delle istituzioni scolastiche statali e non statali che rilascino titoli di studio con valore legale;
- delle fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore (ITS);
- dei centri pubblici o a partecipazione pubblica di formazione professionale e/o orientamento, nonché centri operanti in regime di convenzione con la regione o la provincia competente, ovvero accreditati;
- delle comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali purché iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti;
- dei servizi di inserimento lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
- delle istituzioni formative private, non aventi scopo di lucro, diverse da quelle indicate in precedenza, sulla base di una specifica autorizzazione della regione;
- dei soggetti autorizzati alla intermediazione dall'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro ovvero accreditati ai servizi per il lavoro;
- dell'Agenzia Nazionale per le politiche attive del lavoro.

Requisiti delle imprese

Le aziende non possono prevedere tirocini se ci sono in corso procedure di cassa integrazione nelle medesime unità produttive e lo stesso vale per i datori di lavoro che abbiano effettuato licenziamenti nei 12 mesi precedenti all'attivazione o per svolgere le stesse mansioni del personale che ha lasciato l'azienda:

- nel caso di licenziamenti collettivi,
- per giustificato motivo oggettivo,
- per superamento del periodo di comporta,
- per mancato superamento del periodo di prova,
- per fine appalto
- nel caso di risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo formativo.

E' invece esplicitamente previsto che si possano attivare tirocini nelle imprese che applicano contratti di solidarietà espansivi finalizzati all'incremento dell'occupazione. ossia per le imprese che riducono l'orario di lavoro o la retribuzione per riorganizzazioni finalizzate allo sviluppo dell'azienda.

Ruolo del tirocinante

I tirocinanti non possono: ricoprire ruoli o posizioni proprie dell'organizzazione del soggetto ospitante; sostituire i lavoratori subordinati nei periodi di picco delle attività; sostituire il personale in malattia, maternità o ferie.

Indennità di partecipazione al tirocinante

Viene confermato il minimo di 300 euro lordi al mese per l'indennità, che le Regioni possono aumentare.

Viene riconosciuta a fronte di una partecipazione minima pari almeno al 70% su base mensile.

Per i tirocini in una Regione diversa da quella del promotore oppure in imprese con molte sedi, la misura dell'indennità da considerare è quella della Regione o della Provincia autonoma in cui ha la sede operativa o legale del soggetto ospitante.

Ai fini fiscali, le somme percepite costituiscono reddito da lavoro dipendente.

Il tirocinio e la percezione della relativa indennità non comportano la perdita dello stato di disoccupazione eventualmente posseduto dal tirocinante.

N° tirocinanti

Il numero massimo di tirocinanti cambia a seconda delle dimensioni aziendali:

- le unità operative, in assenza di dipendenti, o con non più di 5 dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio: un tirocinante;
- le unità operative con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, compreso tra 6 e 20: non più di due tirocinanti contemporaneamente;

- le unità operative con un numero di dipendenti, a tempo indeterminato o di dipendenti a tempo determinato, purché la data di inizio del contratto sia anteriore alla data di avvio del tirocinio e la scadenza posteriore alla data di fine del tirocinio, con più di 20: tirocinanti in misura non superiore al 10 per cento dei suddetti dipendenti contemporaneamente, con arrotondamento all'unità superiore. Tale ultimo limite è tuttavia da ritenersi flessibile in rapporto agli esiti positivi di tirocini precedenti. Infatti limitatamente ai datori di lavoro datori di lavoro con più di 20 dipendenti, si potrà superare il predetto limite del 10% se risulteranno assunti almeno il 20% dei tirocinanti ospitati nei 2 anni precedenti con rapporto subordinato di almeno sei mesi, anche part-time al 50%. Si può arrivare ad un incremento massimo del predetto limite percentuale pari ad un + 4 tirocini nel caso di assunzione di tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Nelle imprese sopra i 20 dipendenti, le stabilizzazioni dei tirocinanti consentono di incrementare il numero degli stage attivabili, nelle seguenti misure:

- un tirocinio se hanno assunto almeno il 20% dei tirocinanti dei 24 mesi precedenti;
- due tirocini se hanno assunto il 50% (la metà dei tirocinanti);
- tre tirocini se hanno assunto almeno il 75% dei tirocinanti;
- quattro tirocini se hanno assunto tutti i tirocinanti dei 24 mesi precedenti.

Durata

Il tirocinio dura al massimo **12 mesi**, è stato però introdotto il limite **minimo di 2 mesi**, che si riduce a **un mese** nel caso di lavori **stagionali**. Comunque sia, la durata del tirocinio è indicata nel piano formativo individuale e deve essere congrua rispetto agli obiettivi di formazione.

Il tirocinante ha diritto alla sospensione dello stage in caso di maternità, infortunio, malattia di lunga durata, periodi di chiusura aziendale oltre i 15 giorni.

Il soggetto ospitante non può realizzare più di un tirocinio con il medesimo tirocinante, salvo proroghe o rinnovi, nel rispetto della durata massima prevista. La richiesta di proroga deve essere adeguatamente motivata dal soggetto ospitante e, laddove necessario, contenere una integrazione dei contenuti del piano formativo individuale.

Restano valide le fondamentali regole sul tirocinio, che viene svolto sulla base di apposite convenzioni, prevede un piano formativo, la presenza di un tutor e al termine un'attestazione dell'attività svolta.

Attivazione e sanzioni

I tirocini sono svolti sulla base di apposite convenzioni stipulate tra i soggetti promotori e i soggetti ospitanti, predisposte sulla base di modelli definiti dalle Regioni e Province Autonome, alle quali deve essere allegato un Piano Formativo Individuale per ciascun tirocinante.

Il soggetto promotore deve garantire il rispetto dell'obbligo assicurativo per il tirocinante contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, oltre che per la responsabilità civile verso i terzi con idonea compagnia assicuratrice. La convenzione può prevedere che l'obbligo assicurativo venga assolto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore.

Spetta al soggetto promotore il presidio della qualità dell'esperienza e dell'apprendimento nel tirocinio. In particolare, fra i compiti del soggetto promotore c'è il favorire l'attivazione dell'esperienza di tirocinio; fornire un'informativa preventiva, circa la disciplina applicabile al tirocinio, a cui il soggetto ospitante dovrà attenersi; individuare un tutor del soggetto promotore per il tirocinante; provvedere alla predisposizione del PFI, alla stesura del Dossier individuale del tirocinante, nonché al rilascio dell'Attestazione finale.

Fra i compiti del soggetto ospitante, invece: lo stipulare la convenzione con il soggetto promotore e collaborare con lo stesso alla definizione del PFI; trasmettere al soggetto promotore le comunicazioni effettuate e le comunicazioni di proroga, di interruzione e di infortuni; designare un tutor del soggetto ospitante; garantire, nella fase di avvio del tirocinio, un'adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; mettere a disposizione del tirocinante tutte le attrezzature necessarie.

In materia di sanzioni, sono confermate quelle già previste per l'omissione delle comunicazioni obbligatorie e per la mancato pagamento dell'indennità di partecipazione, ma si aggiunge in casi gravi l'interdizione dall'attivazione di tirocini fino ad un anno.